



APPELLO CIVILE. LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA.

CASS. CIV., SEZ. II, 9 FEBBRAIO 2011, N. 3180.

La "trasformazione" di un'impresa individuale in società, ancorché non dotata di personalità giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, dando luogo, per l'effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, è tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto	- Presidente -
Dott. PETTITI Stefano	- Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale	- Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto	- rel. Consigliere -
Dott. SCALISI Antonino	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Soc. CENTRO SOCCORSO STRADALE DI MICHELE DELFIORE & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. BUFFONI BARBARA, per legge domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
- ricorrente -

contro



O.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. BERTI ARNOALDI VELI GIULIANO e Roberto Zambrotti, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via Egeo, n. 137;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 589 depositata il 3 febbraio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCIOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

O.G. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Bologna D.F., titolare della ditta Centro Soccorso Stradale, per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 160.000, pari ad Euro 82,63.

Ha dedotto l'attore che la sera del (OMISSIS) aveva parcheggiato l'autovettura di sua proprietà nel cortile condominiale dello stabile ubicato in (OMISSIS), ove vive ed è condomino il padre Roberto; che nell'occasione l'autoveicolo fu oggetto di rimozione da parte del D., ma illegittimamente, giacché il condominio non aveva mai autorizzato il D. ad intervenire nell'area; che, al fine di potere rientrare in possesso del suo veicolo, egli fu costretto a pagare al convenuto la somma di L. 160.000.

Il convenuto si è costituito, resistendo alla domanda.

Il Giudice di pace, pronunciando secondo equità, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 febbraio 2005 ha accolto la domanda e condannato "la convenuta ditta Centro Soccorso Stradale di D.F." alla restituzione della somma di Euro 82,63, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo, ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

Il Giudice di pace - accertato che l'incarico di rimuovere l'autovettura era stato conferito, non dall'amministratore nell'interesse della collettività condominiale, ma dal condomino Z., proprietario di un locale al piano seminterrato - ha rilevato che quest'ultimo era privo di legittimazione a stipulare con il D., nel suo esclusivo interesse, il contratto per la rimozione del veicolo.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha proposto ricorso la Soc. Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s., con atto notificato il 6 giugno 2005, sulla base di quattro motivi.

L' O. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. - Il ricorso è - come eccepito dal controricorrente - inammissibile, perchè proposto da soggetto che non era parte del giudizio di merito e non costando che nella specie si sia realizzato un trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dall'imprenditore individuale D.F., convenuto e parte nel giudizio a. quo, alla ricorrente società Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s..

Occorre premettere al riguardo che - per costante giurisprudenza (da ultimo, Cass., Sez. 3[^], 18 settembre 2008, n. 23856) - il fenomeno della c.d. trasformazione in corso di causa dalla ditta individuale in società di persone non è riconducibile alla trasformazione di società, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito societario.

In particolare, la "trasformazione" di un'impresa individuale in società, ancorchè non dotata di personalità giuridica, implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa, in precedenza imputate al titolare della medesima, al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, dando luogo, per l'effetto, ad una successione a titolo particolare che, verificatasi in corso di giudizio, rientra nelle previsioni dell'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il nuovo soggetto, se intende impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del precedente titolare, è tenuto ad allegare e dimostrare i fatti sostanziali dai quali derivi la sua legittimazione ad agire, quando essi non siano desumibili dalla sentenza impugnata (Cass., Sez. 1[^], 24 settembre 2002, n. 13856).

Nella specie - a fronte della eccezione del controricorrente, il quale ha rilevato che la società Centro Soccorso Stradale di Michele Delfiore & C. s.a.s., costituita con rogito Vetromile del 14 marzo 2001, neppure annovera tra i suoi soci il convenuto D. F. - la ricorrente non ha dimostrato in alcun modo il verificarsi del trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi del diritto controverso.

2. - Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 400, di cui Euro 300 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011